



LEGGE 17 Marzo 1988 n.50 (pubblicata il 31/3/88)

Modifica della tabella di cui alla Legge 14 novembre 1985 n.141 e del 2° comma dell'art. 15 della Legge 1° dicembre 1982 n.107

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 1988;

Art. 1

Dal 1° aprile 1988, la tabella di cui alla Legge 14 novembre 1985 n.141 è così modificata:

TABELLA ALLEGATA				
INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE MEDICO				
DESCRIZIONE QUALIFICA				
	PRIMARIO DIRIGENTE	AIUTO	MEDICO DI BASE	ASSISTENTE
Indennità fissa inizio carriera nelle singole qualifiche:	871.200	554.400	448.800	290.400
Indennità progressiva da corrispondersi ogni due anni di servizio, per un massimo di 8 scaglioni (16 anni di carriera)				

a) per i primi 4 scaglioni:				
b) per gli scaglioni dal 5° all'8°:		79.200	92.400	66.000
	92.400	105.600	118.800	92.400
	118.800			
Ammontare complessivo della indennità dopo 16 anni di carriera:	1.716.000	1.293.600	1.293.600	924.000
Indennità mensile spettante all'aiuto con responsabilità di coordinamento e gestione di settore specialistico secondo le specifiche previsioni contenute nell'organico:		140.000		

Art. 2

Il 2° comma dell'art. 15 della Legge 1° dicembre 1982 n.107 viene così modificato: "Le indennità di cui alla presente legge sono calcolabili ai fini pensionistici, ma non ai fini della liquidazione di fine servizio".

Art. 3

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 marzo 1988/1687 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gianfranco Terenzi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva